



FOGLIO INFORMATIVO relativo all'articolo 24a della legge sulla cittadinanza (LCit)

Condizioni di naturalizzazione

Il figlio di genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempite tutte le seguenti condizioni:

- almeno uno dei nonni è nato in Svizzera o si può rendere verosimile che ha acquisito un diritto di dimora in Svizzera;
- almeno uno dei genitori ha acquisito un permesso di domicilio, ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni e ha frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni;
- è nato in Svizzera ed è titolare di un permesso di domicilio;
- ha frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni;
- si è integrato con successo. Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
 - dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (p.es. nessuna imposta in arretrato, nessuna esecuzione, nessun attestato di carenza beni, nessuna iscrizione nel casellario giudiziale);
 - dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
 - dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione (nessuna prestazione di aiuto sociale percepita nei tre anni precedenti la domanda o rimborso totale delle prestazioni percepite);
 - dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione dei membri della famiglia.
- Inoltre, il/la richiedente non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. I criteri di integrazione vengono precisati nel 2° capitolo dell'Ordinanza sulla cittadinanza (OCit, RS 141.01).
- La domanda deve essere presentata prima del 25° compleanno.

Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato nel momento in cui ottiene la cittadinanza svizzera.

Procedura

Il formulario in allegato deve essere debitamente compilato ed inviato tramite posta insieme a tutti i documenti richiesti (cfr. "Lista dei documenti richiesti") al seguente indirizzo: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern. Non appena la domanda sarà pervenuta alla SEM, le sarà inviata una conferma di ricezione e, separatamente, una fattura per il pagamento degli emolumenti della procedura. La SEM esaminerà la domanda solo dopo l'avvenuto pagamento. La SEM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

Costi della procedura

Per le decisioni sulla naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 24a LCit di persone maggioresni, la SEM riscuote un emolumento pari a CHF 500.--. Per le persone che al momento dell'inoltro della domanda sono minoresni, l'emolumento riscosso dalla SEM corrisponde a CHF 250.-- (art. 25 cpv. 1 lett. c n. 1 e 2 OCit). Gli emolumenti sono riscossi in anticipo e a fondo perso, ciò significa che, indipendentemente dall'esito della procedura, non saranno rimborsati. La SEM fissa un termine adeguato per il pagamento degli emolumenti menzionati. Nel caso in cui questo non avvenga entro il termine previsto, la SEM non entrerà nel merito della domanda e la stralcerà dai ruoli senza ulteriori comunicazioni (art. 27 cpv. 3 OCit). Non è previsto un pagamento rateale. Per gli atti di stato civile svizzeri che devono essere allegati alla domanda, le autorità di stato civile percepiscono emolumenti conformemente all'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC, RS 172.042.110).

Eventuale perdita della cittadinanza attuale

La legislazione svizzera permette alle persone naturalizzate di mantenere la loro cittadinanza d'origine. Nonostante ciò, l'acquisizione volontaria della cittadinanza svizzera potrebbe provocare la perdita automatica di quella originariamente posseduta, qualora la legge del Paese d'origine lo preveda. Informazioni precise al riguardo possono essere fornite unicamente dalle autorità diplomatiche e consolari del Paese d'origine.

Troverete maggiori informazioni in merito alla procedura di naturalizzazione sul sito:

www.sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > Cittadinanza svizzera / Naturalizzazione